

Appendice normativa

Settore portualità: principali disposizioni normative emanate in materia di organizzazione funzioni e attività delle Autorità Portuali.

Ai fini di un opportuno inquadramento normativo, si riportano nella presente appendice le norme di principale rilievo in materia di portualità, con esclusione dei provvedimenti più recenti, la cui esposizione è stata anticipata nel capitolo 1.

Permangono, anche per gli anni in esame, le limitazioni di cui all'art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall'art. 27 del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e della relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 61 del dl n. 112/2008 convertito in l. 6/8/2008 n. 133) relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative alle autovetture. Tali spese, a decorrere dall'anno 2011, sono oggetto di limitazioni anche per effetto delle disposizioni di cui all'art 6 ("riduzione dei costi degli apparati amministrativi") del dl 78/2010 convertito con legge 122/2010. Le economie derivanti sono da versare al bilancio dello Stato (comma 21).

Altre spese soggette al limite sono quelle per la manutenzione degli immobili utilizzati dall'Ente (art. 2, commi 618-623, legge 244/2007, come modificato dall'art. 8, della legge 122/2010, di conversione del dl 78/2010).

Ulteriori riduzioni della spesa per l'anno 2013 e 2014 sono state introdotte dalla legge n.135/2012 e dalla legge 228/2013.

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall'art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) alle Autorità portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale (di cui all'art. 2, comma 1 del dl 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni) e delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni), in aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate (di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni), già devoluto nella sua interezza a partire dall'anno 2006.

La stessa disposizione ha per contro soppresso gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1 lett. b) della legge n. 84 del 1984.

Con Dpr 28 maggio 2009, n. 107, recante "regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi", la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state accorpate in un'unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio"; la tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un unico tributo denominato "tassa portuale", del quale è stato previsto l'adeguamento graduale nel triennio 2009/2011.

Allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani, la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha differito la decorrenza di tale adeguamento all'1/12/2012.

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

Tale facoltà è stata prorogata a tutto il 2012 dall'art. 11 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14.

La legge ha previsto che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, operi una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Di fronte alle difficoltà di applicazione di tale norma da parte delle Autorità portuali, per la sostanziale incompressibilità delle spese correnti e la concreta impraticabilità di un aumento dei canoni di concessione, fatte rilevare dal MIT con note del 2/7 e 15/7/2010, il Mef, con nota del 2 agosto 2010, ha condiviso l'esigenza di uno specifico intervento legislativo, teso ad una migliore formulazione dei contenuti della norma in questione.

L'art. 3 della legge finanziaria per l'anno 2008, (l. 244 del 24 dicembre 2007), al comma 27 ha stabilito che le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra le quali rientrano gli enti pubblici non economici e, quindi, anche le Autorità portuali, come da ultimo affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 05248 del 9/10/2012), debbono dismettere le loro partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento dei loro fini istituzionali. Il successivo comma 28 di detto articolo prescrive che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali debbono essere autorizzate dall'organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al precedente comma 27, da inoltrarsi alla Corte dei conti; a tal

fine, viene fissato il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine così modificato dall'art. 71, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69), entro il quale le amministrazioni interessate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, debbono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate a norma del precedente comma 27.

Infine, l'art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro. Nella ripartizione delle risorse, come precisato nell'ultimo periodo del citato comma, debbono essere privilegiati "progetti già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici".

In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 8 bis, con il quale viene prevista la possibilità di revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione. Il dl 225/2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n.10, ha abrogato tale ultima disposizione statuendo che entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o assegnazione. Ha inoltre rinviato a successivi decreti del Ministro delle Infrastrutture, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, la ricognizione dei finanziamenti revocati e l'individuazione della quota degli stessi che deve essere riassegnata alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità stabiliti per il 2011 dalla stessa legge e per il 2012 e 2013 da individuarsi nei decreti medesimi, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato con le medesime modalità sopra descritte. Da tali disposizioni sono stati espressamente esclusi i fondi assegnati per opere in scali marittimi amministrati dalle Autorità portuali ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge n.426/1998.

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30/7/2010, n. 122, ha introdotto nuove misure di contenimento delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1 della legge n. 196/2009, ritenute dal Mef applicabili alle Autorità portuali in quanto ricomprese in tale elenco.

In particolare l'art. 9, commi 1 e 2 del dl 78/2010, prevede limitazioni e riduzioni dei trattamenti economici del personale dipendente delle anzidette amministrazioni per il triennio 2011-2013.

Come risulta dalla nota del Ministero delle Infrastrutture del 23/5/2011, l'applicabilità di dette limitazioni alle Autorità portuali era stata sospesa in attesa dell'esito del ricorso al Tar del Lazio promosso dall'Autorità portuale di Napoli avverso l'atto ministeriale di approvazione del bilancio 2011, contenente la prescrizione dell'applicabilità di tali norme alle Autorità portuali; in sede di esame dell'istanza cautelare contenuta nel ricorso il Tar del Lazio aveva disposto la sospensione degli atti impugnati in attesa della trattazione del merito. In data 24 maggio 2012 la terza Sezione del Tar Lazio, nel respingere il ricorso, ha ritenuto che le misure previste dall'art. 9, commi 1 e 2 del dl 78/2010 si applichino alle Autorità portuali, essendo le stesse inserite nel conto economico consolidato della P.A.

La normativa riguardante le riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, da ultimo disciplinata dall'articolo 2, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stata ritenuta, con dpcm 22 gennaio 2013³³, non direttamente applicabile alle Autorità Portuali, in quanto riferibile alle dotazioni organiche di personale rientrante nella disciplina del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ciò in quanto, secondo il dpcm, "la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, detta una disciplina speciale per le Autorità Portuali prevedendo: a) all'articolo 6, comma 2, che a tali enti pubblici non economici non si applicano sia le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, sia le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; b) all'articolo 10, comma 6, che il rapporto di lavoro del relativo personale delle autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, specificando che il suddetto rapporto è regolato da appositi contratti collettivi nazionali di lavoro". Rimane ferma, secondo il dpcm citato, anche per le Autorità Portuali, l'applicazione di misure di contenimento della spesa di personale a cui devono attenersi tutte le amministrazioni pubbliche. Da ultimo, il dpr 4 settembre 2013, n.122, ha prorogato fino al 31/12/2014 le disposizioni recate dall'art.9, comma 1 del dl 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. Ha stabilito inoltre che si dà luogo alla contrattazione collettiva per gli anni 2013-2014 del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge n. 196/2009, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Inoltre ha escluso per il medesimo personale il riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011, senza possibilità di recupero.

³³ Registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo 2013.

Si riportano le ulteriori misure legislative adottate, in materia di portualità, negli anni 2011 - 2012. Per quanto concerne il tema della liberalizzazione e della regolazione del settore dei trasporti, l'intervento più significativo è contenuto nel dl n. 201/2011, convertito nella l. 214/2011, così come modificato dall'articolo 36 della legge n. 27 del 24 marzo 2012 di conversione del dl 24 gennaio 2012 n.1. Tale provvedimento prevede di assoggettare l'intero settore dei trasporti a un'unica Autorità indipendente di regolazione, da istituire nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla l. 481/1995.

Con riferimento al tema della connessione fra il sistema portuale e la rete logistica nazionale, si segnala la disposizione contenuta nell'art.46 della legge menzionata, secondo cui le Autorità portuali possono costituire sistemi logistici e intervenire attraverso atti d'intesa e di coordinamento con le Regioni, le Province e i Comuni interessati nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.

Nel decreto legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 si prevede, inoltre:

- una nuova disposizione (art.48) in materia di dragaggi funzionale alla realizzazione di operazioni di escavo nei porti italiani che consentano di accogliere navigli di grandi dimensioni;
- il medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e delle tasse portuali per i trasporti fra porti nazionali e quelli fra scali nazionali e porti di altri stati membri dell'Unione europea;
- l'introduzione di misure per la semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti.

In materia di finanziamento delle opere portuali deve essere segnalata la c.d. legge di Stabilità 2012 (l. 183/2011) nella parte in cui ha previsto, per il solo anno 2012, che il finanziamento pubblico delle opere portuali possa derivare dalle risorse del "Fondo per le infrastrutture portuali", ad integrazione di quelle provenienti dalla revoca dei finanziamenti trasferiti o assegnati alle Autorità portuali che non abbiano ancora pubblicato il bando per i lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali entro il quinto anno.

Tali risorse, in base ad appositi decreti attuativi, dovrebbero essere allocate alle Autorità portuali:

- che abbiano attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara già pubblicati;
- i cui porti siano specializzati nell'attività di *transshipment*;
- che presentino progetti cantierabili nel limite delle disponibilità residuali.

Sempre con riferimento al finanziamento delle infrastrutture, la legge di stabilità 2012 è intervenuta ulteriormente con misure volte ad incentivare la partecipazione di capitali privati per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

In particolare, è stata prevista la possibilità di finanziare le infrastrutture mediante defiscalizzazione, ovvero prevedendo agevolazioni fiscali (in alternativa al contributo pubblico in conto capitale) in favore di soggetti concessionari che intendano realizzare le nuove infrastrutture in *project financing*.

Con il decreto 201/2011, convertito nella legge 214/2011, la possibilità di finanziamento mediante defiscalizzazione è stata estesa alle opere di infrastrutturazione per lo sviluppo e l'ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali appartenenti alla rete strategica trans-europea di trasporto essenziale, c.d. core Ten-T network.

Il decreto legge 1/2012, convertito nella legge 27/2012, a sua volta, ha integrato il quadro normativo prevedendo, fra le misure a sostegno di capitali privati, il riconoscimento dell'extra-gettito Iva alle società di progetto per il finanziamento delle grandi opere infrastrutturali portuali. Tale misura è applicabile per un periodo non superiore a 15 anni e per una quota pari al 25% dell'incremento del gettito generato dalle importazioni riconducibili all'infrastruttura stessa.

Devono, infine, segnalarsi alcune disposizioni, contenute nel dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

In particolare, l'art 2, che modifica la disciplina degli incentivi alla realizzazione di infrastrutture introdotti dall'art.18 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), interviene in ambito portuale, sopprimendo la norma che subordinava l'attribuzione del maggior gettito Iva registrato per la nuova opera all'andamento del gettito dell'intero sistema portuale nazionale.

L'art 14 istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato, nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'Iva e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali.

L'ammontare dell'Iva, come sopra dovuta, è quantificata dal Mef che determina altresì la quota da iscrivere al Fondo (co. 2) che, con decreto interministeriale, è ripartito attribuendo a ciascun porto una somma corrispondente all'80 per cento del gettito Iva prodotto nel porto e ripartendo il restante 20 per cento tra gli altri porti, tenendo conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi e dei piani regolatori portuali.

Con il comma 5, si prevede inoltre che per la realizzazione delle opere e degli interventi contemplati dalla norma, le Autorità portuali possano far ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto stipulando contratti di

finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionale ed internazionali abilitati, inclusa la cassa depositi e prestiti. Il comma 6 dispone l'abrogazione dei commi da 247 a 250 dell'art.1 della le. 244/2007. Con il comma 7 si prevede infine che alla copertura dell'onere nascente dall'esigenza di assicurare la dotazione del fondo, valutato in 70 milioni di euro annui, si provveda con la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.13 co. 12 della legge n. 67/1988.

L'art.15 modifica la previsione, di cui al comma 2-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, della non applicazione della revoca ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale, limitandone l'applicazione ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di gara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso. I finanziamenti non rientranti nella predetta fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle finalità recate dal medesimo art.2, comma 2-novies.

E' utile rammentare la sopravvenuta disposizione, contenuta nel dl 95/2012, convertito nella legge 135/2012, il quale, all'art. 8, comma 3, prevede ulteriori misure di contenimento e riduzione della spesa per consumi intermedi, statuendo che i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

PAGINA BIANCA

**AUTORITA' PORTUALE****Marina di Carrara**

Ente di Diritto Pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n. 84
V.le C. Colombo, 6
tel. 0585 782501 - fax. 0585 782555
C.F. 91010450459
Sito internet: www.autoritaportualecarrara.it
e-mail: info@autoritaportuale.it

1 COPIA

AutoritaPortualeCarrara

Prot. n. 0000938 del 06/05/2011

**AI MINISTERO DEI TRASPORTI**

Direzione Generale per le Infrastrutture della
Navigazione Marittima e Interna
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA

AL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE**R.G.S. IGF UFF. VII**

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
- IGF - Uff. 7°
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

ALLA CORTE DEI CONTI**SEZIONE CONTROLLO ENTI**

Via Baiamonte, 15

00187 ROMA

00185



OGGETTO: Trasmissione delibera sottoposta ad approvazione da parte dei Ministeri.

RACCOMANDATA A.R.

Per la relativa approvazione, ai sensi dell'art.12, comma 2, lett. a), della Legge 84/94, si trasmette la seguente delibera, approvata dal Comitato Portuale in data 29 Aprile 2011, con annessi i relativi verbali del Collegio dei Revisori dei Conti n. 5/2011 e n. 6/11 del 15 Aprile 2011.

| DELIBERA N. | OGGETTO | DATA |
|-------------|---|------------|
| 11/11 | APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010. | 29/04/2011 |

Si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

CORTE DEI CONTI

0002120-12/05/2011-SEZENTI-A92-A

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Luigi Bosi)

LA PRESENTE DELIBERA
E' COMPOSTA DA N° 244
PAGINE TUTTE TIMBRATE
NUMERATE E SIGLATE.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi BOSI



AUTORITA' PORTUALE

Marina di Carrara

Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84
V.le Colombo, 6 - 54036 Marina di Carrara
tel. (0585) 782501 - fax. (0585) 782555

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

DELIBERA N. 11 /11

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi BOSI

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010

Seduta del: 29 Aprile 2011

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 28.01.1994 n.84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO in particolare l'articolo 9 della citata legge e preso atto che tra le attribuzioni del Comitato Portuale rientra l'approvazione del bilancio consuntivo;

VISTO il Capo VI del vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Comitato Portuale n° 23/2007, in merito agli adempimenti richiesti per le chiusure della gestione economico-finanziaria dell'esercizio finanziario 2010;

VISTO in particolare l'art. 43 del suddetto Regolamento circa le modalità di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio;

VISTA la Determinazione n. 171/2010 in merito all'adeguamento degli stanziamenti di alcuni capitoli di bilancio alle risultanze gestionali 2010, alla rimodulazione degli impegni riaccertati per singola opera infrastrutturale prevista nel Piano Operativo Triennale di cui a Delibera n. 36/2010, nonché alla ricognizione dei residui attivi e passivi risultanti ancora accessi al 31.12.2010 secondo gli elenchi allegati alla determina stessa;

VISTA la Proposta di Delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2010, posta anch'essa all'odg in questa stessa seduta, con la quale il Comitato ha preso atto e ratificato la sopra citata Determinazione SG 171/2010 approvando pertanto le risultanze finali relative:

- all'accertamento delle insussistenze riferite a partite attive registrate in esercizi finanziari pregressi ;



- all'accertamento delle economie di bilancio conseguenti alla ricognizione delle partite passive mantenute a residuo, anche alla luce della modifica introdotta dall'art. 3 comma 36 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 concernente i termini di conservazione dei residui delle spese in conto capitale;

- alla formazione degli elenchi dei Residui attivi e passivi accertati alla data del 31/12/2010 previa ricognizione e rimodulazione degli impegni di spesa assunti a copertura finanziaria degli investimenti in corso di realizzazione;

PRESA esatta cognizione delle singole voci di entrata e di spesa del rendiconto finanziario decisionale nonché del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa e di tutta la restante documentazione allegata secondo quanto previsto dall'art. 36 del vigente Regolamento di Amministrazione e di Contabilità;

ATTESO che l'Autorità risulta aver ottemperato agli adempimenti di legge in materia di contenimento delle spese oggetto di restrizioni contabili di cui alla nota n. M_TRA/PORTI/2939 del 4 marzo 2010 nonché alle successive note di chiarimento n. M-TRA/PORTI/3061 dell'8.3.2010, n. M_TRA/PORTI/7750 dell'11.6.2010, n. M_TRA/PORTI/11702 del 7.9.2010;

UDITA la relazione del Presidente;

ATTESO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto ad esprimere, in merito alla presente proposta, il proprio parere FAVOREVOLE;

A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato Rendiconto generale per l'esercizio 2010 come da allegati alla presente delibera le cui risultanze finali, relativamente alla gestione finanziaria, sono così costituite:

ACCERTAMENTI

| | | |
|--------------------------------------|------|-------------------------|
| Titolo I | Euro | 2.471.281 |
| Titolo II | Euro | - |
| Titolo III | Euro | 534.016 |
| totale accertamenti | Euro | <u>3.005.297</u> |
| Avanzo di amministrazione utilizzato | Euro | 1.313.185 |
| Totale generale dell'Entrata | Euro | <u>4.318.482</u> |

IMPEGNI

| | | |
|------------------------------------|------|-------------------------|
| Titolo I | Euro | 2.337.983 |
| Titolo II | Euro | 1.446.483 |
| Titolo III | Euro | 534.016 |
| Totale generale della Spesa | Euro | <u>4.318.482</u> |



2) Di dare atto che con Delibera C.P. /11, all'O.d.G. di questo stesso Comitato, sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi complessivamente riaccertati al 31/12/2010, riportati distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo a norma dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, la cui situazione complessiva viene così rappresentata:

| | | |
|-----------------|------|-------------------|
| Residui attivi | Euro | <u>33.406.808</u> |
| Residui passivi | Euro | <u>33.289.212</u> |

3) Di accertare in Euro 30.170.766 il fondo di cassa ed in Euro 30.288.363 l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2010;

4) Di dare atto che:

- sono stati accertati minori residui attivi per insussistenze accertate per un importo complessivo di Euro 1.554.771;

- sono stati accertati minori residui passivi per somme non più dovute o per cancellazione di spese in conto capitale correlate ad entrate con destinazione vincolata – fatta salva la successiva reiscrizione alla competenza del bilancio 2011 - per un importo complessivo di Euro 22.103.425, secondo le risultanze rilevabili dagli elenchi dei residui allegati allo stesso Rendiconto generale;

- gli stanziamenti di bilancio risultano adeguati alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica, ed in particolare alle indicazioni diramate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con diverse note specificate nelle premesse;


5) Di inviare la presente delibera, ai sensi dell'art. 36 comma 4 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la prescritta approvazione, unitamente al Rendiconto generale 2010 e connessi elaborati, nonché alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, a norma del comma 2, punto a), dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n.84;

6) Di inviarne altresì copia al Ministero Economia e Finanze ed alla Corte dei Conti.

Marina di Carrara, 29 Aprile 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi BOSI)

IL PRESIDENTE
(Avv. Luigi GUCCINELLI)



AUTORITÀ PORTUALE

Marina di Carrara

Ente di diritto pubblico - Legge 28 gennaio 1994 n° 84
Viale C. Colombo, 6
tel. (0585) 782501 - fax (0585) 782555

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2010



*Autorità Portuale di Marina di Carrara**(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)***RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

Il bilancio consuntivo dell'esercizio 2010 è stato redatto secondo il nuovo sistema contabile introdotto per le Autorità portuali a far data dal 1.1.2008 in base alle disposizioni contenute nella Legge n. 94/1997 e nel D.P.R. n. 97/2003 le cui modalità applicative risultano definite, per l'Autorità Portuale di Marina di Carrara, nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con Delibera del Comitato Portuale n° 23/ 2007 approvata, con modifiche, dal Ministero vigilante.

L'anno 2010 ha segnato una positiva svolta per la nostra portualità, considerati gli importanti traguardi conseguiti in ambito economico, infrastrutturale e di pianificazione.

Il primo punto riguarda i traffici, i quali sono tornati, dopo la flessione dovuta alla crisi economica mondiale, agli importanti livelli di qualche anno fa guadagnando, così, il miglior risultato degli ultimi dieci anni pari a oltre 3,3 milioni di tonnellate di merce movimentata. Ciò è stato reso possibile grazie sia ai traffici tradizionali, che hanno ripreso forza, sia all'acquisizione di nuovi traffici, tra cui in particolare di cabotaggio.

L'altro settore che ha finalmente visto il cambiamento è quello delle opere portuali, tant'è hanno trovato conclusione, per gli aspetti autorizzativi, tre importantissimi iter amministrativi, concernenti rispettivamente, il Piazzale Città di Massa, l'adeguamento tecnico funzionale del molo di levante e il completamento del dragaggio del passo di accesso al porto. Questo ha permesso di avviare, nei primi mesi dell'anno 2011, le procedure competitive per realizzare le nuove infrastrutture.

Se questo secondo traguardo conclude questioni aperte nel passato, il terzo ambito si riferisce invece al futuro, ponendo le basi per un nuovo strumento di pianificazione portuale; infatti, sul finire del 2010 è stato affidato l'incarico di redazione del nuovo Piano regolatore portuale che consentirà di tracciare le linee evolutive dell'assetto logistico e produttivo dello scalo al fine di dare finalmente risposte alle pressanti richieste del territorio relativamente al traffico croceristico ed alla filiera della produzione nautica e cantieristica, oltretutto di corrispondere alle esigenze degli operatori portuali per la razionalizzazione degli spazi operativi.

La programmazione del Piano Operativo Triennale è stata aggiornata con Delibera n. 36/2010 del 04.11.2010, con particolare riferimento alle risorse ancora disponibili a valere sui finanziamenti concessi con i benefici della L. 388/2000 e della L. 166/2002; con la predetta

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)



Delibera l'Autorità ha indicato le nuove priorità e gli importi previsti nella programmazione delle opere pubbliche.

Si vogliono qui di seguito segnalare pertanto le principali iniziative ed opere di che trattasi:

1) Completamento ampliamento del piazzale portuale "Città di Massa"

L'intervento di ampliamento del piazzale "Città di Massa", è previsto dal vigente Piano Regolatore Portuale, ricade nell'ambito portuale di Marina di Carrara ed è destinato a finalità produttive e terziarie speciali, quindi attività commerciali. Il sito di nuova realizzazione verrà utilizzato come piazzale per il deposito di merci in attesa di imbarco e sbarco dalle navi. Sul piazzale è prevista la realizzazione, con ulteriore progetto, di capannoni per il deposito delle merci al coperto sui cui tetti si prevede di realizzare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da 600 kWp. Il piazzale sarà inoltre corredato dall'impianto di raccolta acque meteoriche e da una serie di torri faro per l'illuminazione notturna.

L'opera pubblica finanziata dallo Stato è iniziata nel 2001 ed è stata realizzata su area demaniale marittima guadagnando 70.000 mq circa di suolo al mare, area ottenuta grazie ad una scogliera di protezione e contenimento radicata alle preesistenti strutture (vecchio piazzale e Molo di Levante).

Il quadro economico relativo all'opera, aggiornato con le varianti nel frattempo approvate, è quello riportato in Delibera 29/2003 del 4 Luglio 2003 per un totale di euro 8.820.843,65.

Il finanziamento dell'opera grava attualmente sui fondi ordinari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per euro 6.713.939,69, sui fondi ex Legge 413/98 per euro 2.311.990,84 e per la restante quota con fondi propri.

La realizzazione dell'opera è stata sospesa a causa del sequestro operato dalla magistratura il 4 dicembre 2003; in data 26 Luglio 2006, ad opera della Procura della Repubblica, è stato effettuato il dissequestro del piazzale.

I lavori previsti dal progetto originario però non sono ripresi a causa della necessità di adeguare il piazzale alle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente, il quale ha chiesto di conterminare il piazzale; a tal fine è stato inviato al suddetto Ministero lo studio di fattibilità redatto dal Professor Grisolia ed in data 30 Ottobre 2007 lo studio è stato approvato in sede di Conferenza di Servizi decisoria.

Pertanto, l'Autorità Portuale ha proceduto al collaudo dei lavori eseguiti con l'appalto originario in data 20 Giugno 2008 e alla risoluzione del contratto con l'Impresa esecutrice in data 15.07.2008 per impossibilità sopravvenuta in base alle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente in sede di Conferenza di Servizi del 30.03.2006 che sono state riprese dalla Finanziaria 2007 (art. 1 comma 996).

Autorità Portuale di Marina di Carrara

(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)



Alla luce delle prescrizioni ministeriali questa Autorità, ha realizzato e completato la caratterizzazione propedeutica alla messa in sicurezza di emergenza del piazzale, le indagini geognostiche necessarie per la progettazione del completamento/adeguamento del piazzale e stati ultimati i lavori di messa in sicurezza di emergenza del piazzale per un importo 453.127,51 euro.

Il progetto definitivo del completamento del piazzale, approvato dal Comitato Portuale con Delibera n° 10/2009 per l'importo complessivo del quadro economico pari ad 14.489.559,42 euro, è stato depositato a Giugno 2009 presso la Segreteria Tecnica del Ministero dell'Ambiente ed è stato discusso in Conferenza dei Servizi istruttoria il 22 Gennaio 2010. In tale sede l'Autorità Portuale ha proceduto alla consegna dei documenti integrativi al progetto richiesti dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche. Successivamente in fase di istruttoria tecnica eseguita dalla Segreteria Tecnica Bonifiche, nell'audizione del 21/04/2010 venivano formulate nuove osservazioni/prescrizioni, alle quali l'Autorità Portuale rispondeva, dopo aver effettuate ulteriori indagini, con un nuovo documento consegnato in data 04/06/2010.

Con nota del 03/08/2010 la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche ha comunicato che ritiene condivisibile l'impostazione progettuale proposta e il progetto è stato definito approvabile nella Conferenza dei Servizi Decisoria che si è svolta a Roma il 23 Novembre 2010.

Alla luce del completamento dell'iter predetto è stato da poco ricevuto il Decreto Ministeriale previsto dalla normativa vigente e nell'ultima seduta del Comitato Portuale è stato approvato il progetto esecutivo e il bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori già in corso di pubblicazione.

Responsabile del procedimento dell'intervento è il Geom. Domenico CIAVARELLA.

2) Adeguamento tecnico – funzionale del Molo di levante

L'intervento è stato programmato con la scheda relativa alla revisione per l'anno 2003 del Piano Operativo Triennale 2002-2004 approvata con delibera del Comitato Portuale n. 44/2002 del 25.10.2002. L'opera nel suo complesso riveste una funzione strategica di primaria importanza in quanto permetterà sia di ampliare l'adiacente banchina Fiorillo per una superficie complessiva di 12.000 m² (ampliamento lato mare di 40 m per una lunghezza complessiva di 300 m) che di completare la rete ferroviaria portuale mediante la realizzazione di un fascio di binari lungo la banchina stessa garantendo nel contempo maggiore sicurezza per gli addetti ai lavori nello svolgimento delle operazioni portuali.

I fondali interessati dall'intervento rientrano nell'area marino costiera perimetrata prospiciente il Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara (L. 426/1998 recante "Nuovi interventi in campo ambientale", D.M. n. 468 del 18 settembre 2001, D.M. di perimetrazione 21 dicembre 1999).